

COMUNE DI SAN GIULIANO TERME

Regolamento per la concessione in uso gratuito ai cittadini anziani di terreni da coltivare ad orti.

Approvato con delibera C.C. n. 131 del 22 dicembre 2010

ART.1

Finalità

- 1) La consegna agli anziani di appezzamenti di terreno da coltivare ad orti, a titolo gratuito, risponde all'obiettivo di favorire un impegno a carattere ricreativo, non di lucro, del tempo libero dell'anziano. Tale iniziativa è volta a favorire ed accrescere i rapporti sociali sia fra gli assegnatari che fra questi ed altri gruppi di cittadini (ragazzi, giovani e famiglie).
- 2) Gli orti sono appezzamenti di terreno che sono destinati alla coltivazione di ortaggi, erbe aromatiche, fiori, con l'obiettivo di coinvolgere gli anziani in attività occupazionali al fine di rompere l'isolamento, di incentivare i momenti di socializzazione ed incontro.
- 3) Nel rispetto del linguaggio di genere laddove, nel testo, si trovi il sostantivo o aggettivo al maschile si intende declinato anche al femminile, come previsto dal Piano d'Azione per la parità di donne e uomini nella vita locale e regionale approvato dall'Amministrazione Comunale.

ART. 2

Requisiti

- 1) Per il perseguimento delle finalità di cui all'art. 1 il Comune di San Giuliano Terme concede in uso gratuito ad anziani appezzamenti di terreno da coltivare ad orti in aree preventivamente individuate.
- 2) Gli anziani che richiedono l'assegnazione di orti occorre che siano:
 - a) residenti nel Comune di San Giuliano Terme da almeno due anni;
 - b) pensionati e non svolgere alcuna attività lavorativa;
 - c) non in possesso di alcun appezzamento di terreno nel territorio comunale o nei Comuni limitrofi;
 - d) avere un'età minima di 55 anni.
- 3) E' possibile per i coniugi o conviventi *more uxorio* in possesso di tutti i requisiti presentare domanda congiunta ed ottenere l'assegnazione dell'orto in comune. Sussiste la facoltà per il coniuge superstite a subentrare nei diritti dell'assegnatario limitatamente per il restante periodo purché dimostri il possesso dei requisiti di cui al presente articolo. Nel caso di decesso di uno dei coniugi o conviventi *more uxorio* che abbiano ottenuto l'assegnazione congiunta, automaticamente diventa unico assegnatario il superstite.

ART. 3

Graduatorie

- 1) Gli interessati presentano domanda al Comune dichiarando il possesso dei requisiti previsti al precedente art. 2.
- 2) Nel caso in cui le domande siano superiori al numero degli orti disponibili è stilata apposita graduatoria sulla base dei seguenti criteri:

Situazione reddituale:

5 punti- valore ISEE del nucleo familiare inferiore o uguale all'importo corrispondente ad una pensione minima INPS per l'anno in corso

3 punti- valore ISEE del nucleo familiare maggiore dell'importo corrispondente ad una pensione minima e minore o uguale all'importo corrispondente a due pensioni minime INPS per l'anno in corso

1 punto- valore ISEE del nucleo familiare maggiore dell'importo corrispondente a due pensioni minime INPS per l'anno in corso

Situazione familiare:

5 punti- nucleo familiare composto da 1 persona

3 punti- nucleo familiare composto da 2 persone

1 punto- nucleo familiare composto da 3 persone ed oltre

In caso di parità di punteggio è data la precedenza alla maggiore età.

ART. 4 Assegnazioni

- 1) Le assegnazioni sono disposte con determinazione del Dirigente del Settore competente. Esse hanno durata di 3 anni e sono rinnovabili al massimo per due volte. Spetta al Dirigente del Settore stabilire con propria determinazione l'estensione massima dei singoli orti.
- 2) Non può essere assegnato che un solo appezzamento per ogni nucleo familiare.
- 3) Il Comune in ogni caso si riserva la facoltà di risolvere liberamente in qualunque momento il rapporto con l'assegnatario e riottenere la disponibilità del terreno qualora ciò si renda necessario per il soddisfacimento di un interesse pubblico ritenuto prevalente.
- 4) L'assegnazione si risolve di diritto con determinazione del dirigente:
 - a) con il decesso dell'assegnatario ed è comunque consentito un periodo, massimo di tre mesi, da concordare con gli eredi o, nell'ipotesi in cui l'eredità non sia stata già accettata, con i chiamati, per permettere la raccolta dei prodotti;
 - b) quando questi trasferisca in altro Comune la propria residenza;
 - c) quando il Comitato di gestione di cui all'art. 6 segnali all'Amministrazione Comunale la ripetuta inadempienza alle norme del presente Regolamento, previa contestazione scritta all'interessato, affinché possa giustificarsi.
- 5) Qualora si verificassero nuove disponibilità di orti da assegnare, in seguito ad individuazione da parte dell'Amministrazione Comunale, o in seguito a rinunce o decadenze dei precedenti assegnatari, il Dirigente del Settore competente, con propria determinazione, provvede all'assegnazione a coloro che abbiano inoltrato richiesta secondo l'ordine risultante dalla graduatoria/ lista d'attesa di presentazione della domanda.

ART. 5 Doveri dell'assegnatario

- 1) L'assegnatario si impegna in particolare a:
 - a) mantenere l'orto in modo decoroso e con diligenza del padre di famiglia;
 - b) non cedere l'orto in uso a terzi: l'assegnatario dell'orto può usufruire dell'aiuto del coniuge o convivente *more uxorio*; altri parenti possono solo aiutare in via transitoria in caso di temporaneo impedimento o assenza, ma non possono diventare di fatto coloro che svolgono in modo stabile e continuativo le funzioni dell'assegnatario. Il protrarsi di tale situazione oltre 4 mesi è motivo di decadenza;
 - c) non costruire manufatti di alcun genere (recinzioni, costruzioni, ecc.) se non solo dopo previa autorizzazione espressa degli uffici competenti;
 - d) contribuire alla manutenzione ed alla pulizia degli eventuali locali che l'Amministrazione può realizzare e concedere in uso comune per il deposito degli attrezzi;
 - e) servirsi dell'appezzamento di terreno concesso esclusivamente per l'uso determinato dal presente Regolamento;
 - f) tenere ordinato ed in buono stato di manutenzione le parti comuni (es. vialetti di accesso ai singoli orti);
 - g) non svolgere con l'orto assegnato attività di lucro;
 - h) a praticare la coltivazione biologica, pertanto, è assolutamente vietato l'uso di prodotti inquinanti e pericolosi per gli ortaggi e le persone. L'uso di tali prodotti comporta la revoca dell'assegnazione. L'Amministrazione può dare supporto formativo all'uso di metodi biologici di coltivazione.
 - i) Mantenere le coltivazioni entro i limiti dell'area assegnata;
 - j) Non ricoverare all'interno dell'orto animali di alcun tipo;
 - k) Utilizzare per i rifiuti organici gli appositi contenitori per il compostaggio;
 - l) Sistemare gli attrezzi dopo l'uso negli appositi spazi;
 - m) Parcheggiare solo negli appositi spazi.
- 2) Se l'assegnatario non adempie agli obblighi suddetti, il Comune dispone l'immediata restituzione del terreno, oltre al risarcimento dell'eventuale danno.
- 3) Ciascun assegnatario sostiene l'onere economico per la gestione dell'orto. L'assegnatario non ha diritto ad alcun rimborso per le spese sostenute.
- 4) Ogni danno, furto, manomissione, infortunio, incidente che l'assegnatario possa subire o causare a terzi è a lui esclusivamente imputabile. L'Amministrazione Comunale resta pertanto esonerata da ogni responsabilità civile e penale.

ART. 6

Comitato di gestione

- 1) Gli assegnatari riuniti in assemblea designano tre componenti effettivi e due supplenti che costituiscono il Comitato di Gestione. Il Comitato dura in carica 3 anni, nomina al suo interno un Presidente, vigila sul rispetto del presente Regolamento e sui rapporti fra assegnatari e l'Amministrazione Comunale, provvede a segnalare all'Amministrazione Comunale la presenza di lotti resisi disponibili e le inadempienze al presente Regolamento da parte degli assegnatari. Delle sedute è redatto verbale, che è inviato tempestivamente per conoscenza all'Amministrazione Comunale.

ART. 7

Norma finale

- 1) Per poter procedere alla formale assegnazione dell'orto, è indispensabile che l'avente diritto sottoscriva espressamente un atto con cui si impegna a rispettare tutte le disposizioni contenute nel presente regolamento ed in particolare ad accettare esplicitamente gli obblighi e le cause di risoluzione previste.
- 2) E' fatta salva la facoltà per l'assegnatario di comunicare la disdetta in qualunque momento, mediante comunicazione inviata al dirigente del Settore.
- 3) Per quanto non espressamente contemplato nel presente Regolamento si applicano le disposizioni Codice Civile.